



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



IL SINDACO

ORDINANZA N. 249 DEL 10/08/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE EX ARTT. 50 e 54, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, n. 267, IN MATERIA DI DECORO, SICUREZZA E VIVIBILITÀ URBANA. LIMITAZIONI ALLA VENDITA E AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE.

IL SINDACO

visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

considerato che la citata normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7 "liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148";

dato atto che il territorio comunale, specie in alcuni punti specifici, nell'ultimo periodo è caratterizzato da cospicue presenze di giovani e da un elevato consumo di bevande alcoliche che, in uno alle emissioni sonore oltre i limiti della normale tollerabilità, creano disturbo al riposo e alla quiete dei residenti;

dato atto che, sulla scorta di quanto evidenziato, al fine tutelare la vivibilità urbana e la tranquillità di cittadini e turisti, oltremodo turbata e pregiudicata dai fatti evidenziati, nonché prevenire i rischi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, appare necessario intervenire con ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/00;

richiamate le ordinanze n. 142 del 14.10.2021 e n. 89 del 06.05.2022;

visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.D.C. n.47 del 14.11.2000, integrato e modificato con D.C.C. n.99 del 25.11.2021, segnatamente con l'introduzione delle misure relative al cd. "DASPO URBANO", di cui alla legge n° 48 del 18 aprile 2017;

visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

letti gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.lgs. n. 267/00,
l'art. 7, l'art. 20, l'art. 158, l'art. 159 del Codice della Strada, D.lgs. n.285/92,
l'art.3, c.16 della Legge n.94/2009,
l'art. 8- bis della Legge 689/1981 in materia di reiterazione delle violazioni;
gli articoli 99 e 149 della Legge regionale n° 7 del 21 aprile 2020.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 29.10.2023, l'adozione delle seguenti misure con efficacia sull'intero territorio comunale:

1. dalle ore 21,00 e fino alle ore 02,00 del giorno successivo:

- è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi pubblici e commerciali, le piazze e i parchi comunali, inclusi gli spazi interni ed esterni dei distributori automatici ovunque ubicati;
- ai bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché agli esercizi di ristorazione, la vendita di bevande alcoliche è consentita solo con servizio al banco o ai tavoli.

ORDINA, altresì,

con effetto immediato e fino al 29.10.2023, al fine di contenere entro i limiti tollerabili il disturbo causato dalle emissioni sonore provenienti da attività di intrattenimenti musicali, il **divieto di emissioni sonore negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande**, salvo eventi eccezionali da autorizzare preventivamente a cura dell'ente comune.

Per le attività al chiuso, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti e in ogni caso la non percepibilità dall'esterno, la diffusione di musica di intrattenimento, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita fino alle ore 24.00 dei giorni feriali.

SANZIONI

salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, sono perseguite, a seconda del tipo:



- a. con la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, p.m.r. 50 euro, così come previsto dall'articolo 7 bis del D.lgs. 267/00;
- b. con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro, p.m.r. 1000 euro, così come previsto dall'articolo 149 della Legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020, con l'eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni, in caso di particolare gravità o reiterata violazione delle disposizioni;
- c. da euro 100 a euro 300, p.m.r. 100 euro, al ricorrere delle violazioni di cui agli artt. 1bis, 1ter, 1quater, del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.D.C. n.47 del 14.11.2000 integrato e modificato con D.C.C. n. 99 del 25.11.2021 con la conseguente applicazione delle misure cui al cd. "DASPO URBANO" cui alla legge n° 48 del 18 aprile 2017;
- d. da euro 173,00 a euro 694,00, al ricorrere delle violazioni di cui all'art. 20 commi 1,2,3,4 del D.lgs. 285/92. (All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore fa obbligo al trasgressore di rimuovere ogni eventuale occupazione non autorizzata, a cura e spese proprie, ciò ai sensi dell'art. 20, co.5, del D.lgs. 285/90. Copia del verbale è trasmessa al Sindaco a mente dell'art.3 co.16 della legge 94/2009, ciò ai fini della chiusura condizionata dell'esercizio. La medesima disposizione si applica, altresì, anche all'esercente che omette di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio).

L'Autorità Amministrativa competente per le violazioni di cui alla presente ordinanza è individuata nel Sindaco del Comune di Pompei, mentre i relativi proventi sanzionatori sono introitati dal Comune di Pompei.

DEMANDA, infine,

il controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia territorialmente competenti.

Ai sensi dell'art 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è comunicato a S.E. Prefetto di Napoli.

INFORMA

- che la presente ordinanza sarà inviata all'Ufficio Trasparenza e all'Albo Pretorio, pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune di Pompei, nonché trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia territorialmente competenti;
- che sarà, inoltre, trasmessa, per conoscenza, alla Prefettura UTG di Napoli ed alle associazioni *Ascom, Apab, Confesercenti, Federalberghi, Pompei Ristora*;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Napoli, entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Dirigente del IV Settore

dr. Gaetano Petrocelli

Il Dirigente del VI Settore

ing. Gianluca Fimiani

IL SINDACO

Carmine Lo Sapio



